

ta le eventuali perdite così come beneficia di eventuali utili).

Per quanto riguarda l'Istituto, la cui natura di Ente pubblico è fuori discussione, il Regolamento per l'esecuzione della Legge 29 aprile 1923, n. 966 stabilisce all'art. 1 che "l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato". Inoltre l'art. 6 della citata Legge 29 aprile 1923 stabilisce che "l'Istituto Nazionale ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria e Commercio e del Ministero del Tesoro".

Risulta quindi obiettivamente che l'Istituto ha la natura di Ente pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, senza tuttavia avere le caratteristiche istituzionali delle cosiddette aziende dello Stato le quali, pur nella loro autonomia, gravitano nell'organizzazione amministrativa dello Stato e sono collegate alla finanza pubblica.

Sussistono tuttavia alcuni elementi per impostare la tesi che l'Istituto è pur sempre un'azienda "nella quale è impegnata la finanza dello Stato".